

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sulla “Riforma della RAI”

AA.SS. n. 162, n. 199, n. 611,
n. 631, n. 828, n. 1242, n. 1257
e n. 1481

maggio 2025
n. 485



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente, del territorio,
delle infrastrutture e dei trasporti



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente, del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 06 6706-2451

studi1@senato.it

INDICE

INTRODUZIONE	5
Disegno di legge A.S. n. 162 (<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>)	9
Disegno di legge A.S. n. 199 (<i>Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>)	11
Disegno di legge A.S. n. 611 (<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio</i>)	17
Disegno di legge A.S. n. 631 (<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>)	19
Disegno di legge A.S. n. 828 (<i>Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media</i>)	23
Disegno di legge A.S. n. 1242 (<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>)	25
Disegno di legge A.S. n. 1257 (<i>Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>)	27
Disegno di legge A.S. n. 1481 (<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>)	31
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 162.....	37
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 199	44
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 611	79
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 631	115
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1242.....	151
DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1481	163

INTRODUZIONE

I disegni di legge oggetto della presente analisi sono tutti finalizzati a introdurre modifiche al **decreto legislativo n. 208 del 2021**, il testo unico che regola la fornitura dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, adottato in considerazione dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie digitali.

Il citato decreto legislativo ha dato attuazione alla [**direttiva \(UE\) 2018/1808**](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nel sopraindicato ambito e, ad oggi rappresenta dunque il **quadro normativo di riferimento** per disciplinare in maniera organica le attività legate ai media audiovisivi, tenendo conto delle nuove dinamiche di fruizione e produzione dei contenuti. Costituisce, dunque, il punto di partenza normativo su cui si innestano le proposte di riforma e aggiornamento, in un contesto legislativo che deve costantemente adattarsi alle sfide poste dall'innovazione tecnologica e dal mercato globale.

Il presente lavoro si è, quindi, concentrato sull'**esame dei disegni di legge** che propongono modifiche a tale decreto, analizzandone l'impatto rispetto alla disciplina vigente e valutandone la coerenza con gli obiettivi prefissati dal testo originale.

Per quanto attiene ai principali contenuti del decreto legislativo n. 208 del 2021 si ricorda che lo stesso prevede:

a) i **principi generali** per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni (comunicazioni elettroniche, editoria anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni) e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) le **disposizioni sempre in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici** e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Tra queste disposizioni:

- la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta; di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato,
- la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Per quanto riguarda l'**ambito di applicazione** del testo unico, questo stabilisce che sono **soggetti alla giurisdizione italiana** i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che **operano in Italia**. A tale riguardo si considerano operanti in Italia i soggetti che:

- a) hanno sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
- b) hanno la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- c) pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- d) una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;
- e) in mancanza delle precedenti condizioni, se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

Infine ricordiamo che il testo unico è stato elaborato tenendo conto di quelli che sono i **principi generali** del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, ossia:

- la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
 - l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;
 - il contrasto alle strategie di disinformazione;
 - la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
 - l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
- la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Questi, in sintesi, i **profili di maggior interesse** relativi al **decreto legislativo n. 208 del 2021** che costituisce la struttura portante della normativa italiana sui servizi di media audiovisivi, fungendo da testo di riferimento per tutti i disegni di legge che mirano ad aggiornare e adattare la disciplina a un mercato in costante evoluzione.

Le proposte normative analizzate, infatti, si inseriscono nell'alveo tracciato da questo decreto legislativo, apportando **modifiche significative volte ad affrontare nuove esigenze**, tra cui innovazione tecnologica, trasformazione del mercato audiovisivo e necessità di garantire la tutela degli utenti e il sostegno alla produzione europea e locale.

Disegno di legge A.S. n. 162
(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di novellare l'**articolo 63 del nuovo testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021** con riferimento alla figura dell'amministratore delegato che viene integralmente sostituito dalla figura del direttore generale.

Ricordiamo che il **decreto legislativo n. 208 del 2021 recepisce la legge n. 220 del 2015 recante riforma della RAI** e del servizio pubblico radiotelevisivo la cui novità più rilevante è stata l'introduzione della figura dell'amministratore delegato in sostituzione del direttore generale. Questa "sostituzione" è stata dovuta al fatto che il direttore generale della RAI, per effetto della disciplina speciale che ne ha definito nel dettaglio il perimetro e le attribuzioni, ha assunto nel tempo le caratteristiche di un amministratore delegato, piuttosto che di un soggetto sottoposto al consiglio di amministrazione.

Dunque, la presente proposta di legge è volta alla reintegrazione della figura del direttore generale così come previsto e disciplinato originariamente, con i poteri, le funzioni e le competenze naturalmente attribuibili a detta figura.

In generale, quindi, il presente disegno di legge prevede che il direttore generale:

a) è nominato dal consiglio di amministrazione d'intesa con l'assemblea (attualmente invece, secondo l'**articolo 63, comma 21, decreto legislativo n. 208/2021**, l'amministratore delegato è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta dell'assemblea);

b) ha un mandato della stessa durata di quello del consiglio (attualmente invece, secondo l'**articolo 63, comma 23, decreto legislativo n. 208/2021**, il mandato dura 3 anni; infatti il presente disegno di legge abroga il comma 23 dell'articolo 63 del D.Lgs. 208/2021);

c) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione (**novità introdotta dal presente disegno di legge**);

d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello (attualmente, invece, secondo l'**articolo 63, comma 21, lettera c) decreto legislativo n. 208/2021**, i dirigenti di primo livello sono nominati direttamente dall'amministratore delegato; il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione è necessario esclusivamente per i direttori di rete, di canale e di testata);

e) informa puntualmente il consiglio di amministrazione circa le assunzioni, nomine, promozioni e collocazioni degli altri dirigenti nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti (l'informazione puntuale al consiglio di amministrazione è una **novità introdotta dal presente disegno di legge**);

f) ha potere di firma di atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società, di valore inferiore ad €. 2.582.284,50 (in luogo degli attuali €. 10.000.000,00 previsti dall'**articolo 63, comma 21, lettera d) decreto legislativo n. 208/2021**);

g) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico (**novità introdotta dal presente disegno di legge**);

h) non ha il riferimento al compenso da parte del consiglio di amministrazione, che, su indicazione dell'assemblea, lo determina (infatti **il presente disegno di legge abroga il comma 24 dell'articolo 63 decreto legislativo n. 208/2021**);

i) si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come si applica ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. (**il presente disegno di legge modifica il comma 25, articolo 63 decreto legislativo n. 208/2021** prevedendo che i limiti massimi retributivi si applichino *anche* al direttore generale).

Inoltre, per quanto riguarda l'**articolo 63, comma 22, l'articolo 64, comma 2 e l'articolo 66, comma 1**, le parole "*amministratore delegato*" sono sostituite dalle parole "*direttore generale*"

Disegno di legge A.S. n. 199
(Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

Il presente disegno di legge propone una significativa riforma del servizio pubblico radiotelevisivo.

Lo schema d'intervento proposto è quello di **innestare le nuove disposizioni** nello schema del testo unico vigente di cui al **decreto legislativo n. 208/2021**, operando sul **vigente articolo 59**, introducendo il **nuovo articolo 59-bis** e sostituendo il **vigente articolo 63**.

L'**articolo 1** del presente disegno di legge interviene sull'**articolo 59 del decreto legislativo n. 208/2021**:

- ritorna allo schema della **concessione *ex lege*** che aveva caratterizzato gli anni precedenti, fissandone in 12 anni la durata ed eliminando definitivamente la convenzione.
- affida a una **Fondazione** la proprietà, la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI, nonché la concessione. Quindi il **servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione che lo svolge per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa** e delle società da questa controllate, sulla base del contratto di servizio.

L'**articolo 2** del presente disegno di legge inserisce il nuovo **articolo 59-bis** nel testo unico di cui al **decreto legislativo n. 208/2021** che contiene la nuova **disciplina della Fondazione RAI**. In particolare:

Il **comma 1** prevede, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'istituzione della Fondazione RAI, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'istituzione avviene su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze che, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI Spa. Quindi l'azionista non sarà più il Governo tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, ma la Fondazione, costituita *ex novo*, con compiti di indirizzo e di impulso, di tutela e rappresentanza dell'utenza, di far rispettare la Carta del servizio nonché di difendere l'autonomia del servizio.

Il **comma 2** prevede che la Fondazione garantisca la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità).

Il **comma 3** concerne le finalità generali della Fondazione che garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della legge.

Il **comma 4** è riferito allo statuto che definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della stessa della competenza circa le linee generali di intervento, le priorità e gli obiettivi della Fondazione stessa. Disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Infine, prevede che lo statuto stabilisca le modalità di destinazione del reddito, regoli l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in alcuni enti e società e che rechi le disposizioni in materia di bilancio e scritture contabili.

Il **comma 5** concerne il patrimonio della Fondazione e si prevede che esso sia costituito:

- a)* dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa;
- b)* dai beni immobili e mobili e dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;
- c)* dai contributi da parte di enti e privati;
- d)* dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e)* dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio delibera di destinare a incrementare il patrimonio.

Il **comma 6** riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione e stabilisce che esso sia l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della società RAI e delle società controllate, delinea gli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione a tali fini:

- a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
- b)* sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione;
- c)* predispone il contratto biennale;
- d)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI Spa;
- e)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni;
- f)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI.

Il **comma 7** stabilisce che il consiglio di amministrazione deve essere composto da 10 membri, individuando i criteri di nomina per la loro elezione (5 eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 2 nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; altri 2 dalla CRUI e il decimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate).

Il **comma 8** disciplina in dettaglio i procedimenti di elezione e di nomina, indicando i requisiti e i criteri sia per coloro che devono essere eletti che per coloro che devono essere nominati.

Il **comma 9** prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di 6 anni e non possano essere confermati nella carica.

Il **comma 10** stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie. Sono esclusi dal consiglio gli individui con legami politici recenti o incarichi in aziende concorrenti.

Il **comma 11** prevede che i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

Il **comma 12** stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione sia scelto tra i componenti del consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il **comma 13** stabilisce che, nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti.

Il **comma 14** prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il **comma 15** riguarda la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, la quale, può disporre la revoca del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione.

Il **comma 16** concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da 3 componenti effettivi (nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione) e due supplenti (nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*).

L'**articolo 3** del presente disegno di legge interviene con modifiche sull'**articolo 63** del **decreto legislativo n. 208/2021**:

Il **comma 1** prevede che la RAI realizzi le attività di servizio pubblico anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del gruppo, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il **comma 2** prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione, per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico.

Il **comma 3** prevede che il consiglio di amministrazione di RAI deve essere composto da 7 membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti.

Il **comma 4** prevede che il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

I **commi 5, 6 e 7** dispongono requisiti ed incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione di RAI Spa. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti

di soggetti pubblici o privati, e debbono avere i requisiti già previsti per i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione. Lo statuto della RAI prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

Il **comma 8** prevede che il presidente del consiglio di amministrazione della RAI viene indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI, e svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Esso dura in carica 3 anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI Spa ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi e delegati.

Il **comma 9** stabilisce che il consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, nomina al suo interno un amministratore delegato, che dura in carica 3 anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del codice civile.

Il **comma 10** stabilisce che l'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società (o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato) e nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il **comma 11** prevede che l'amministratore delegato della RAI – Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che abbiano esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

Il **comma 12** prevede che il consiglio di amministrazione della Fondazione disponga la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della RAI che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto. La revoca è disposta per l'intero consiglio, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.

Il **comma 13** prescrive che, in caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla sostituzione secondo le medesime regole previste per la nomina.

I **commi 14, 15 e 16** disciplinano la figura dell'amministratore delegato riproducendo testualmente i contenuti dell'attuale normativa. L'unica disposizione innovativa riguarda il tetto dei compensi. Per l'amministratore delegato e fino ad un massimo di figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione, il limite può essere superato.

L'**articolo 4** del presente disegno di legge prevede, infine, che siano abrogate le disposizioni di cui all'**articolo 21** della **Legge n. 112/2004** (legge Gasparri) che riguarda la complessa procedura di **privatizzazione della RAI**. La disposizione non ha avuto attuazione ma per la rilevanza che presenta si propone la sua abrogazione.

Disegno di legge A.S. n. 611

(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio)

Il disegno di legge in commento introduce rilevanti modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico.

Nello specifico l'**articolo 1** del presente disegno di legge **definisce univocamente** che cosa si intende per “*servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*” individuando i generi di programmi di interesse pubblico, che costituiscono l'oggetto del servizio pubblico. Inoltre viene previsto un **canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale**, nel quale non possono essere trasmessi *spot* pubblicitari o televendite di alcun tipo, perché finanziato unicamente con il canone attualmente pagato dai cittadini o attraverso la fiscalità generale successivamente all'abolizione del canone prevista dal presente disegno di legge. Infine, con l'obiettivo di rendere immediatamente riconoscibili per i telespettatori i programmi che rispondono ai requisiti dei generi del servizio pubblico, è previsto l'inserimento di una **specifico dicitura** all'inizio, alla fine e nel corso di ciascuna trasmissione.

Gli **articoli 2 e 3** intervengono sulla **definizione dei compiti del servizio pubblico**, sottolineando quanto il pluralismo informativo e le diversità culturali delle comunità territoriali debbano essere valorizzati attraverso la riscoperta delle lingue regionali e di tutto il patrimonio teatrale, cinematografico e musicale che fa capo alle tradizioni locali e che può dare risalto agli artisti del passato, ma anche ai giovani artisti contemporanei. Così alla RAI viene attribuito anche un **nuovo ruolo**, ossia quello di tutelare e valorizzare le identità, la storia e la bellezza dei territori che compongono il nostro paese.

In questo modo si prevede l'articolazione della società concessionaria in **una o più sedi nazionali e in ulteriori sedi per ciascuna regione**, al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale.

L'**articolo 4** interviene sul **finanziamento del servizio pubblico prevedendo una contabilità separata**. Attualmente, infatti, la RAI-Radiotelevisione italiana

Spa beneficia delle entrate derivanti dal canone di abbonamento pagato dai cittadini e delle entrate derivanti da pubblicità e *sponsor*. In questo modo la contabilità separata diventa fondamentale per assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico.

Inoltre, considerando che gli utenti hanno diritto di avere accesso a un'informazione chiara in merito alla gestione delle entrate, il presente disegno di legge prevede anche una **pubblicazione annuale del rendiconto delle attività finanziate con contributi pubblici**.

In vista di tutte queste considerazioni è prevista una **progressiva riduzione del canone** con un taglio a cadenza annuale del 20% rispetto all'importo oggi previsto, fino al suo totale azzeramento in 5 anni (anche in previsione dell'avanzamento della tecnologia e dell'inevitabile passaggio di canali sulla piattaforma *web*). Così operando, il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura del servizio pubblico verrebbe coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva.

Infine, a proposito del canone, viene previsto fin da subito che, laddove sussista ancora oggi **l'impossibilità di accesso alla rete o l'impossibilità di fruizione del servizio** da parte degli utenti per **motivi estranei alla propria volontà**, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.

L'**articolo 5 propone di riorganizzare la governance** della RAI-Radiotelevisione italiana Spa prevedendo, innanzitutto, un'estensione della durata temporale della concessione fino a **12 anni** per dare continuità e certezza. Si estende a **5 anni** il mandato dei membri del consiglio di amministrazione che però non potranno ricoprire tale incarico per più di due mandati consecutivi.

Il disegno di legge prevede che il **Consiglio d'amministrazione** sia composto da **7 membri**: il presidente e l'amministratore delegato saranno nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 4 membri saranno eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con una maggioranza dei due terzi; un membro sarà designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI.

Da ultimo l'**articolo 6** prevede, in un'ottica di **contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali**, che non si possa esternalizzare più del 30% delle produzioni, organizzazioni e realizzazioni di trasmissioni.

Disegno di legge A.S. n. 631
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo)

Il presente disegno di legge (**di tenore quasi identico al A.S. n. 199**) introduce modifiche al testo unico di cui al **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

Nello specifico per quanto concerne gli articoli **1, 2** si fa rinvio a quanto chiarito sub artt.1) e 2) del A.S. n. 199 tranne le **seguenti precisazioni relative all'art. 2:**

Il **comma 6** stabilisce che il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione amministra il patrimonio applicando criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.

Il **comma 7** riguarda il consiglio di amministrazione della Fondazione e stabilisce che esso sia l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico della società RAI e delle società controllate, delinea gli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione a tali fini:

- a)* amministra la Fondazione in conformità ai principi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
- b)* predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico e risponde della sua attuazione;
- c)* nomina il consiglio di amministrazione della RAI;
- d)* approva lo statuto della RAI e le sue modificazioni;
- e)* esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della società RAI.

Il **comma 8** stabilisce che il consiglio di amministrazione della Fondazione deve essere composto da 11 membri, individuando i criteri di nomina per la loro elezione (5 nominati dai Presidenti delle due Camere, 2 nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; altri 2 dalla CRUI, uno nominato dall'Accademia nazionale dei

Lincei e l'undicesimo consigliere viene eletto dai dipendenti della RAI e delle società da questa controllate).

Il **comma 9** disciplina in dettaglio i procedimenti di elezione e di nomina, indicando i requisiti e i criteri sia per coloro che devono essere eletti che per coloro che devono essere nominati.

Il **comma 10** prevede che i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione siano nominati per un periodo di 6 anni e non possano essere confermati nella carica.

Il **comma 11** stabilisce i requisiti dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione, che devono essere scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza, che si siano distinte nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie. Sono esclusi dal consiglio gli individui con legami politici recenti o incarichi in aziende concorrenti.

Il **comma 12**, i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

Il **comma 13** stabilisce che il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione sia scelto tra i componenti del medesimo consiglio, che lo elegge con voto a maggioranza assoluta. Il presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto a meno di mandato triennale.

Il **comma 14** stabilisce che, nei casi di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione, si proceda alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti.

Il **comma 15** prevede che con il codice etico della Fondazione siano stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa. Il medesimo codice etico deve disciplinare, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

Il **comma 16** riguarda la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale, può disporre la revoca del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione.

Il **comma 17** concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è costituito da 3 membri effettivi (nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che assume le funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione) e due supplenti (nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero dello sviluppo economico).

Infine per quanto concerne gli articoli 3 e 4 si fa rinvio a quanto chiarito sub art.3) e 4) del A.S. n. 199.

Disegno di legge A.S. n. 828
(Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media)

Il presente disegno di legge introduce norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media

Nello specifico l'**articolo 1** del presente disegno di legge stabilisce che la nuova norma provvede alla regolazione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi *media*.

L'**articolo 2** definisce i principi cardine del servizio pubblico, sancendo l'accesso alla comunicazione come un diritto fondamentale. Si garantiscono il pluralismo, la libertà di accesso alle piattaforme e l'eliminazione di posizioni monopolistiche o dominanti. Il servizio pubblico è descritto come un bene comune, essenziale per promuovere la democrazia, i diritti umani, la cultura e il diritto di ogni cittadino di accedere alle informazioni senza discriminazioni. L'articolo richiama specifiche normative nazionali, europee e internazionali per tutelare tali principi e infine, ~~si~~ sottolinea l'autonomia del servizio pubblico, che deve operare in totale indipendenza editoriale, amministrativa e finanziaria.

L'**articolo 3** stabilisce che il servizio pubblico deve assicurare livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa dei singoli cittadini, garantendo altresì adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte questi ultimi. Inoltre promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali.

L'**articolo 4** disciplina il funzionamento e la struttura organizzativa della RAI Spa, società per azioni interamente posseduta dallo Stato, le cui azioni non possono essere cedute. La *governance* della RAI è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, nominati dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico. Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto dai suoi membri e ha il compito di convocare le riunioni e stabilire l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione è sottoposto al controllo del Consiglio per le garanzie, al quale riferisce sul proprio operato trimestralmente. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica 3 anni senza possibilità di rinnovo, elegge un direttore generale esterno basandosi su criteri di esperienza e su un progetto editoriale proposto. Infine si prevede che le risorse finanziarie della RAI provengano dal canone e dalla pubblicità, secondo un modello di separazione contabile.

L'**articolo 5** prevede che il canone di abbonamento è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, seguendo un criterio di progressività fiscale.

L'**articolo 6** istituisce il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, un organismo indipendente con autonomia finanziaria e organizzativa. Il Consiglio ha il compito di rappresentare le istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici, garantendo il rispetto del bene comune del servizio pubblico. Tra le sue funzioni principali ci sono la nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI, la definizione degli indirizzi generali sulla programmazione e la vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Il Consiglio è composto da 21 membri, il cui mandato dura 3 anni e non è rinnovabile, eletti da diverse istituzioni e associazioni, tra cui Parlamento, Regioni, ANCI, associazioni di artisti, produttori di contenuti e utenti. Gli utenti stessi eleggono 5 rappresentanti nel Consiglio attraverso un voto telematico. Infine, il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* riferendo ogni 6 mesi.

L'**articolo 7** stabilisce che il direttore generale, i componenti del Consiglio e del consiglio di amministrazione non devono aver ricoperto ruoli politici, parlamentari o governativi nei 3 anni precedenti alla nomina, né avere conflitti di interesse. Devono possedere comprovata esperienza e indipendenza. Inoltre, per l'anno successivo alla scadenza del mandato non possono ricoprire cariche all'interno di società legate alla RAI Spa.

L'**articolo 8** sancisce il diritto di ogni cittadino di rivolgersi al giudice per tutelare il proprio diritto fondamentale all'accesso al servizio pubblico di comunicazione.

Infine l'**articolo 9** abroga la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Disegno di legge A.S. n. 1242
(Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.)

Il presente disegno di legge si propone di introdurre modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.

In generale l'**articolo 1** del presente disegno di legge interviene sulla modifica della *governance*, prevedendo che il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. sia composto da un presidente e da **6 membri**. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Nello specifico, la nomina del **presidente del consiglio di amministrazione** è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza, notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento.

L'**amministratore delegato** è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea tra una rosa di cinque candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti richiesti.

Tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. La rosa dei nomi è redatta con sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che verifica il possesso dei requisiti richiesti) tra candidati dotati di particolari competenze. Qualora il Parlamento non completi la procedura entro 30 giorni, l'Autorità procede con un nuovo sorteggio alla nomina degli stessi.

Infine, **due consiglieri** sono designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., scelti tra gli stessi dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi.

È previsto altresì che la carica di membro del consiglio di amministrazione non possa essere ricoperta, a **pena di ineleggibilità o decadenza**, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:

- a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

- b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;
- e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici.

Inoltre il presidente, l'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione, al termine dell'incarico o a seguito di loro revoca, non possono ricoprire ruoli all'interno di **governi nazionali** per 2 anni. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

L'**articolo 2** determina le modalità di finanziamento del servizio pubblico con uno stanziamento di entrate statali non inferiore a 3 miliardi di euro annuali unitamente all'affidamento della concessione, tenuto conto del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico, prevenendo conseguentemente l'abolizione del canone.

L'**articolo 3** introduce il monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 2024/1083, che viene affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ne pubblica i risultati con cadenza annuale.

L'**articolo 4** rende vincolante il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi allo schema di contratto di servizio, adottato a maggioranza dei due terzi dei commissari.

Disegno di legge A.S. n. 1257
(Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

Il presente disegno di legge riprende l'**atto Senato n. 1588** presentato nel 2007, durante la XV legislatura, dall'allora Governo Prodi, con alcuni, **adeguamenti e aggiornamenti**.

Nello specifico l'**articolo 1** stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato, tramite concessione, alla Fondazione RAI, che lo gestisce attraverso la società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa e le sue controllate. La concessione dura 12 anni, rinnovabili. Viene definito il ruolo del servizio pubblico, che include la promozione della libera espressione, la diffusione dei principi costituzionali, il pluralismo informativo, la valorizzazione della cultura italiana e regionale, e la creazione di contenuti di qualità. È previsto che la RAI possa svolgere attività commerciali, purché non interferiscano con i servizi pubblici.

L'**articolo 2** prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituita la Fondazione RAI, ente pubblico incaricato di gestire il servizio pubblico radiotelevisivo. Entro 60 giorni dalla sua creazione, il Ministero dell'Economia trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI Spa.

L'**articolo 3** stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico e si occupa di verificare il valore pubblico della programmazione anche assicurando una gestione efficiente della RAI Spa e delle società controllate. Lo statuto della Fondazione definisce le sue strutture organizzative, le competenze del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'**articolo 4** stabilisce che il patrimonio della Fondazione è costituito dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI Spa, dai beni mobili e immobili, dai contributi pubblici e privati, e redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio. Il patrimonio è vincolato agli scopi della Fondazione, con una gestione trasparente e senza scopo di lucro.

L'**articolo 5** prevede che il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da 11 membri, scelti da istituzioni diverse (Parlamento, Regioni, Ordine dei giornalisti, associazioni culturali, accademie, ecc.) per garantire pluralismo e indipendenza. Infatti i membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza e di comprovate professionalità e competenza nei settori della comunicazione. Inoltre non possono esercitare,

direttamente o indirettamente, a pena di automatica e immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Il consiglio stabilisce le linee strategiche della RAI Spa, nomina il suo consiglio di amministrazione, approva lo statuto della società e ne verifica l'operato. I membri durano in carica 6 anni, senza possibilità di rinnovo.

L'**articolo 6** prevede che il collegio sindacale della Fondazione vigili sulla corretta amministrazione della stessa, sulla sua struttura organizzativa e sul rispetto della legge. È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti tramite procedure pubbliche. Una società di revisione si occupa del controllo contabile.

L'**articolo 7** prevede che la RAI Spa realizzi le attività di servizio pubblico radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione. Il Consiglio della RAI è composto da 3 membri nominati dal Consiglio della Fondazione. Lo statuto della RAI Spa prevede regole di condotta per i componenti del Consiglio della RAI. La società è tenuta a separare nettamente le attività di servizio pubblico, finanziate dal canone, da quelle commerciali. Infine viene adottato un codice etico per regolare conflitti di interesse.

L'**articolo 8** stabilisce che la Carta del servizio pubblico definisca le linee generali di svolgimento del servizio pubblico stesso nonché, in attuazione dei principi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione. Ha una durata di 6 anni. Infine individua gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione e il livello del canone di abbonamento.

L'**articolo 9** stabilisce che il Consiglio della Fondazione predispona il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La RAI Spa e le società controllate dalla stessa sono vincolate alla sua osservanza.

L'**articolo 10** tratta del canone di abbonamento, il cui ammontare è determinato per 6 anni. Si prevede che il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento stesso. Ogni 2 anni il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento tenendo conto unicamente del tasso di inflazione programmato. Il canone di è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione.

L'**articolo 11** stabilisce che il Consiglio della Fondazione, entro 6 mesi dal suo insediamento, adotti atti volti ad una riorganizzazione della RAI Spa, garantendo la separazione tra attività di gestione della rete e produzione di contenuti, nonché tra attività di servizio pubblico (finanziate dal canone di abbonamento) e attività commerciali (finanziate dalla pubblicità).

L'**articolo 12** abroga parte della normativa esistente (alcune disposizioni delle leggi n. 206/1993, n. 112/2004 e del decreto legislativo n. 208/2021) per adeguare il quadro normativo alla nuova struttura.

L'**articolo 13** stabilisce che fino all'effettiva entrata in funzione della Fondazione, rimangono in vigore alcune norme precedenti e che nella fase di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro 90 giorni dalla costituzione della Fondazione.

Infine gli **articoli 14 e 15** stabiliscono rispettivamente che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Disegno di legge A.S. n. 1481

(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di novellare il nuovo testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 1 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per quanto concerne la disciplina della figura del c.d. *influencer*.

Il comma 1, prevede che all'articolo 3, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dopo la lettera c-bis) è inserita la lettera c-ter) che contiene la definizione di "influencer" quali soggetti che esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo i criteri che verranno definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 2 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'articolo 6 relativo ai principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Il comma 1, prevede che all'articolo 6, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi dopo la lettera a), che prevede che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, venga inserita la lettera a-bis) che impone la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale;

Infine, alla lettera e), che prevede il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni, viene inserito il riferimento all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

In materia di **intelligenza artificiale** si segnala il disegno di legge approvato dal Senato il 20 marzo 2025 ed attualmente all'esame della Camera dei Deputati (C.2316) contenente "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Articolo 3

(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 3 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 59 in tema di definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

L'articolo prevede all'articolo 59 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 la soppressione al comma 6, delle parole: « d'intesa » e « e dal Ministro delle imprese e del made in Italy »: pertanto all'esito delle modifiche, il suddetto comma prevede che con deliberazione adottata dall'Autorità prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, vengano fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Prevede, infine, l'abrogazione del comma 7.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 4 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 61 in tema di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'articolo 4 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 61: in particolare al comma 3 aggiunge, in fine, un nuovo periodo che prevede che per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento non può subire una variazione negativa superiore al cinque per cento, se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento.

Inoltre, dopo il comma 3, si inserisce il comma 3- bis che prevede che la società concessionaria riferisca semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse derivanti dal gettito del canone e di quelle provenienti dagli introiti pubblicitari, in conformità ai principi della contabilità separata.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 5 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 62 in tema di verifica dell'adempimento dei compiti.

L'articolo 5 sopprime dal comma 2, le parole: «d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati». Per effetto di tale modifica il comma 2 prevede che l'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, (che pone in capo all'Autorità l'obbligo di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo), notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)

L'articolo 6 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 63 in tema di Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

L'articolo 6 introduce modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, intervenendo sull'art. 63

a) al comma 3, che prevede **il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui**, inserendo dopo le parole: «si applica rispettivamente agli amministratori, » le parole « fatto salvo quanto previsto dal comma 25, » che prevede che ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedeva (prima della sua abrogazione ad opera del D.lgs. n.175/2016) che il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non potesse comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, facendo in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedano limiti ai compensi inferiori al suddetto (comma 5-bis).

Mentre il comma 5-ter prevedeva che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non potesse comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, facendo in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano limiti ai compensi inferiori al suddetto.

b) al comma 10, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: dalla parola «cinque»; per effetto della modifica proposta il mandato dei membri del consiglio di amministrazione durerà cinque anni e i membri saranno rieleggibili una sola volta.

c) al comma 14, si prevede la soppressione delle parole: «dei due terzi»; per effetto della modifica proposta si prevede che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione sia effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

d) al comma 15 si interviene sul criterio di individuazione dei membri del consiglio di amministrazione prevedendo che tre siano eletti dalla Camera dei deputati e tre siano eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a due candidati;

2) si prevede l'abrogazione della lettera b) che prevedeva che due fossero designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) si interviene sul comma 18 che viene interamente sostituito. Per effetto della modifica proposta si prevede che ove vengano meno i requisiti soggettivi di cui al comma 10, i membri del consiglio di amministrazione sono revocati con delibera dell'Autorità, che acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;

f) al comma 21, si interviene sostituendo l'alinea. Per effetto di tale modifica si prevede che il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta del presidente.

g) al comma 23:

1) le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni»;

2) le parole: «sentito il parere dell'assemblea» sono sostituite dalle parole «sentito il parere dell'Autorità, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati»;

h) al comma 25, dopo le parole: «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «del presidente e».

Articolo 7

(Efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione)

L'articolo 7 disciplina la decorrenza di efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione.

Il comma 1 disciplina la decorrenza di efficacia delle disposizioni in materia di designazione del consiglio di amministrazione di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico, come modificati dall'articolo 6 della presente legge, facendola decorrere dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui ai commi 10 e 23 dell'articolo 63 del testo unico modificati dall'articolo 6 della presente legge, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249)

L'articolo 8 introduce modifiche alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intervenendo sulla relativa legge istitutiva.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevedendo che:

- a) alla lettera a) che disciplina le competenze della commissione per le infrastrutture e le reti, al n. 5), si aggiungano, in fine, nuovi periodi: «L'Autorità adotta un apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei

soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità adegua l'organizzazione e la tenuta del registro alle previsioni di cui all'articolo 6 (Doveri dei fornitori di servizi di media) del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno)»;

- b) alla lettera *b*), che disciplina le competenze della commissione per i servizi e i prodotti, al numero 11) dopo le parole: « criteri di correttezza metodologica, trasparenza » si inserisce la parola: « comparabilità», e dopo le parole: « dell'intero settore di riferimento» sono inserite le parole: « attraverso propri strumenti di verifica e misurazione, o strumenti di cui detengano il pieno controllo».

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 9, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1 -19 [...]	1-19 [...]
<p>20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p>	<p>20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro.</p>
<p>21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere</p>	<p>21. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.</p> <p>21-bis. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e</p>

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica,</p>	<p>le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;</p> <p>e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;</p> <p>f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;</p> <p>h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione</p>

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di</p>	<p>aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.</p>

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p>	
<p>22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e</p>	<p>22. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e</p>

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.	che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.	23. <i>Abrogato</i>
24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.	24. <i>Abrogato</i>
25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato , si applica il limite massimo retributivo di	25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6

Disegno di legge A.S. n. 162 <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Disegno di legge A.S. n. 162 <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 64 <i>Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.</p> <p>2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai</p>	<p>1. Il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.</p> <p>2. Il direttore generale provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai</p>

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 64	
<i>Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.	fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. Il direttore generale non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Disegno di legge A.S. n. 162	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 66	
<i>Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.	1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del direttore generale , fatta salva una durata inferiore.

Disegno di legge A.S. n. 199 <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p>	<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile.</p>
<p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:148</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli</p>	

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al</p>	

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p>	

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.</p>	<p>4. Con la convenzione stipulata tra il soggetto concessionario di cui al comma 1 e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.</p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le</p>	<p>6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di ciascun rinnovo di cui al comma 1 del contratto nazionale di servizio, sono fissate le</p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 6.	7. <i>Identico</i>
8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.	8. <i>Identico</i>
	Art. 59-bis. (Costituzione della Fondazione RAI)
	1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata “Fondazione”, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato allo scopo a esperire le

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dal termine di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.</p> <p>3. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi del presente testo unico.</p> <p>4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 6, della competenza in ordine alla</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle imprese e del made in Italy e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che fanno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.</p> <p>5. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di</p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>moralità. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata. Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;</p> <p>c) dai contributi provenienti da enti e privati;</p> <p>d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;</p> <p>e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e</p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione della Fondazione:</p> <p>a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;</p> <p>b) sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;</p> <p>c) predispone il contratto di servizio;</p> <p>d) nomina il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>e) approva lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;</p> <p>f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei consiglieri di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da dieci membri, di cui cinque eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; due</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI); uno eletto dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate.</p> <p>8. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica</p>

Disegno di legge A.S. n. 199 <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate. Le audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 10. L'assemblea generale della CRUI procede alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio. Il rappresentante dei dipendenti è espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: partecipazione al voto,</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>garantendone la segretezza, anche tramite internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 10. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p> <p>9. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei cinque consiglieri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di uno dei due consiglieri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di uno dei due consiglieri nominati dalla CRUI, nonché del rappresentante dei dipendenti, è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.</p> <p>10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, maturandovi significative esperienze manageriali. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.</p> <p>11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>12. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è scelto, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo in caso di mandato triennale.</p> <p>13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>14. Il codice etico della Fondazione stabilisce le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego</p>

Disegno di legge A.S. n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.</p> <p>15. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.</p> <p>16. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 199</p> <p><i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a detto organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</p> <p>2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.</p> <p>3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile</p>	<p>1. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. La società RAI-Radiotelevisione italiana-Spa provvede, inoltre:</p> <p>a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;</p> <p>b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;</p> <p>c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.</p> <p><i>Vedi comma 15</i></p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.</p> <p>4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di</p>	

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.</p> <p>7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.</p> <p>8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di</p>	<p>2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p><i>Vedi comma 20.</i></p> <p>10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze</p>	<p>nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.</p> <p>4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>5. I requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono gli stessi previsti dall'articolo 59-bis, comma 10. I membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. Per chi non svolge le funzioni</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.</p> <p>11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p> <p>12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p>	<p>di presidente e di amministratore delegato, è ammesso lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società prevede regole di condotta per i componenti del consiglio di amministrazione, con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale e al connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.</p> <p>6. La carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa non può comunque essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia</p>	<p>aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p> <p>7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p>	<p>l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>8. Il presidente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione e votato dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Svolge le attività previste dalla legge, dallo statuto e dal codice civile. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice civile. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società ed esercita i poteri connessi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione, deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione sulle attività di controllo interno. La stessa procedura si adotta per il conferimento di deleghe ad altri consiglieri.</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p> <p>16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana</p>	<p>carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione all'atto della nomina ne determina l'indennità.</p> <p>10. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>11. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.</p> <p>17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p> <p>18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>	<p>12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto della società. La revoca è</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.</p> <p>20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su</p>	<p>disposta per l'intero consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla loro sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.</p> <p><i>Vedi comma 4</i></p> <p>14. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sovrintende alla gestione,</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre</p>	<p>all'organizzazione e al funzionamento della società ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto della società e dal codice civile. In particolare:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società nel quadro dei piani e delle direttive definiti dallo stesso consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e con le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione della società, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa,</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per</p>	<p>fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della società gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p>	<p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che definisce le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dallo stesso consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e prevede la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p><i>Vedi comma 3</i></p>	<p>pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p>15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica, rispettivamente,</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p><i>Vedi comma 26</i></p> <p>22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che</p>	<p>agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale limite non si applica all'amministratore delegato né a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.</p> <p>16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p>

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p> <p>23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.</p> <p>24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.</p> <p>25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.</p>	

Disegno di legge n. 199	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p> <p>27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.</p> <p>28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>	<p><i>Vedi comma 16</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>1. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e affermare i valori culturali e sociali e difendere, al contempo, le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.</p> <p>2. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponda prioritariamente ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.</p> <p>3. In particolare, si definiscono programmi “di pubblico interesse” i seguenti:</p> <p>a) programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; programmi di informazione istituzionale e</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, quali la salute, la giustizia o la sicurezza; programmi di confronto su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; programmi di informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; programmi di informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;</p> <p>b) programmi e rubriche di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui sono valorizzate le opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni di celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale ed economica del Paese, nonché nelle istituzioni e nella</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno e i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; programmi di informazione relativi ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione ai consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e all'alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea nonché dei bandi europei in essere;</p> <p>c) programmi e rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche di spettacolo dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; programmi finalizzati alla valorizzazione delle identità locali e delle tradizioni popolari con programmazione nazionale o regionale, nel rispetto delle lingue</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>minoritarie o regionali storicamente radicate; trasmissioni volte a promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo, attraverso approfondimenti sulle eccellenze del nostro Paese, in ambito paesaggistico, culturale, enogastronomico e industriale; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti e organizzazioni non profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea; programmi di didattica a distanza; programmi di valorizzazione della lingua dei segni per i non udenti;</p> <p>d) programmi di pubblica utilità e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>all'integrazione e al multiculturalismo; trasmissioni finalizzate a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;</p> <p>e) programmi sportivi e di informazione sportiva: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento; eventi sportivi anche di carattere minore e competizioni sportive di natura regionale o locale;</p> <p>f) programmi per minori: programmi di tutti i generi televisivi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei Paesi dell'Unione europea;</p> <p>g) produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive di</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>animazione, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.</p> <p>4. La società a cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, si impegna a riservare un canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche di promozione culturale, di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, nel quale non possono essere trasmessi spot pubblicitari o televendite di alcun tipo, rendendo riconoscibile per i telespettatori in modo agevole e immediato che la programmazione del canale è finanziata dal contributo del canone o dalla fiscalità generale.</p> <p>5. A partire dal 1° gennaio 2024, la società concessionaria rende riconoscibile per i telespettatori, in modo agevole e immediato, il pubblico interesse del programma inserendo la frase “Programma finanziato con il contributo del canone o contributo pubblico” all'inizio, alla fine e nel corso di ciascuna trasmissione, nonché a fornire tempestiva informazione all'utenza, anche tramite internet e televideo, circa orari e contenuti della programmazione di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali, intesi come notiziari nazionali e regionali con</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 58-bis	
<i>Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico di informazione.</p> <p>6. Il ruolo del servizio pubblico comprende la fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, senza effetti distorsivi sul mercato.</p> <p>7. Con cadenza annuale, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale presenta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il piano strategico per l'innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo.</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p> <p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero</p>	<p><i>1. Identico</i></p> <p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più</p>	<p>di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova</p>	<p>significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e nelle lingue locali delle varie regioni a statuto ordinario o speciale;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p>	<p>applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45 nonché gli eventuali ulteriori limiti di affollamento pubblicitario, anche con riferimento a ciascun canale, previsti nel contratto nazionale di servizio;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>p-bis) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi regionali per ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, in una sede per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, organizzate al fine di garantire l'autonomia decisionale in merito alla programmazione del palinsesto regionale, con esclusione dell'informazione regionale, per un</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p> <p>Commi 3-8 [...]</p>	<p>minimo di due fasce quotidiane della durata di almeno un'ora;</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. A tale fine, i centri di produzione decentrati realizzano trasmissioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche e musicali. Tali produzioni, anche specificatamente destinate ai palinsesti regionali, devono avvalersi dell'opera di attori e artisti rappresentativi del patrimonio linguistico e della tradizione artistica locale;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p> <p>Commi 3-8 [...]</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 60	
<i>Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.</p> <p>3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.</p>	<p>2-bis. Al fine di tutelare il pluralismo informativo e la diversità culturale propria delle comunità territoriali, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna a collaborare, anche mediante coproduzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi e aspetti di interesse locale.</p> <p>3. <i>Identico</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio</p>	<p>1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p>	<p>1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>1-bis. Al fine di rendere trasparente e riconoscibile per gli utenti la programmazione delle trasmissioni definite di pubblico interesse e di fornire al contempo un'informazione</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli</p>	<p>chiara in merito alla gestione delle risorse utilizzate, la società concessionaria del servizio pubblico, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica nel proprio sito internet il rendiconto dettagliato delle attività finanziate attraverso il contributo del canone o della fiscalità generale, con la finalità di informare, in modo chiaro, tutti i cittadini contribuenti sull'utilizzo dei fondi.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.</p>	<p>generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La società concessionaria è tenuta a riservare alle regioni una parte delle risorse necessarie alla prestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, destinando alla produzione e allo sviluppo delle sedi regionali una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti tramite canone o fiscalità generale, a titolo di finanziamento del servizio radiotelevisivo pubblico regionale.</p> <p>3-bis. L'importo del canone di abbonamento è progressivamente ridotto del 20 per cento ogni anno rispetto all'ammontare previsto nell'anno 2022, fino al suo totale azzeramento in cinque anni. Il fabbisogno finanziario per la gestione della fornitura di cui al comma 1 è coperto attraverso la revisione del sistema delle imposte indirette, nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità televisiva. Con la medesima cadenza annuale, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. individua quali canali televisivi trasferire sulla piattaforma RaiPlay.</p> <p>3-ter. La concessionaria del servizio pubblico si impegna a garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo da parte di tutti i cittadini attraverso la</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<p>trasmissione dei programmi sul digitale terrestre. In caso di impossibilità di accesso alla rete o impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.</p> <p><i>4. Identico</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</p>	<p>1. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha una durata di dodici anni ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.</p>	consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.
<p>3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.</p>	2. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
<p>4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	3. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a</p>	<p>4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.	applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.	6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 4, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.	7. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.
9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.	8. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri che hanno ricoperto la carica

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.</p> <p>11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p>	<p>per due mandati consecutivi non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.</p> <p>9. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p> <p>13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,</p>	<p>10. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p> <p>11. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa</p>	<p>legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>12. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p> <p>15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p> <p>16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della</p>	<p>13. L'amministratore delegato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>14. In aggiunta al presidente e all'amministratore delegato, gli ulteriori membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p> <p>a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con una maggioranza dei due terzi;</p> <p>b) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.</p> <p>17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della</p>	<p>15. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano riconosciuta onorabilità e competenza professionale. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p> <p>18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.</p> <p>20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, anche per effetto di una durata</p>	<p>da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p> <p>16. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>17. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati, rispettivamente, con la medesima procedura di cui ai commi 12 e 14 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 16.</p> <p>18. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre</p>	<p>pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>19. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per</p>	<p>amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali</p>	<p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione le linee guida per la valorizzazione degli spazi editoriali destinati all'acquisizione di risorse attraverso la raccolta pubblicitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione;</p> <p>h) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore a euro</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini</p>	<p>200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p>22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p> <p>23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.</p>	<p>generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p>20. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p> <p>21. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, questi non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.</p> <p>25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p> <p>27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si</p>	<p>della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</p> <p>22. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.</p> <p>23. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p> <p>24. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.</p> <p>28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>	

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 65	
<i>Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>2-bis. In un'ottica di contenimento dei costi e di garanzia sulle responsabilità editoriali, i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'affidamento a terzi della</p>

Disegno di legge A.S. n. 611	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico</i>	
Articolo 65	
<i>Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	produzione di programmi, realizzazione di servizi o organizzazione di trasmissioni ed eventi trasmessi sulle reti nazionali non possono superare il 30 per cento della produzione, realizzazione e organizzazione in proprio della concessionaria pubblica, computata complessivamente su base annuale.

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p>	<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, lo svolge, per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla Fondazione di cui all'articolo 59-bis il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ha una durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è rinnovabile.</p>
<p>2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in ogni caso garantisce:148</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante</p>	

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al</p>	

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 31;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p>	

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.</p>	<p>4. Con la convenzione stipulata tra il soggetto concessionario di cui al comma 1 e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio del soggetto concessionario e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le</p>	<p>6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di ciascun rinnovo di cui al comma 1 del contratto nazionale di servizio, sono fissate le</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 6.	7. <i>Identico</i>
8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.	8. Alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
	Art. 59-bis. (Istituzione della Fondazione RAI)
	1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata "Fondazione", per l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, allo scopo, a esperire le

Disegno di legge A.S. n. 631 <i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>procedure di costituzione previste dall'ordinamento vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>2. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità, la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.</p> <p>3. La Fondazione garantisce, altresì, l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e di tutte le società da essa controllate; svolge ogni altro compito o attività previsti dal presente testo unico e dallo statuto della Fondazione stessa.</p> <p>4. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui al comma 7, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa e in ordine alla verifica dei risultati conseguiti e disciplina i compiti e il funzionamento del collegio sindacale di cui al comma 17. Lo statuto inoltre stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e prevede le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, nel rispetto, in quanto applicabili, degli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile. Lo statuto e le sue modificazioni sono adottati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono trasmessi al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e le sue modificazioni si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla loro ricezione da parte dei predetti Ministri senza la formulazione di rilievi.</p> <p>5. Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>eventualmente conferiti successivamente;</p> <p>c) dai contributi provenienti da enti e privati;</p> <p>d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;</p> <p>e) dalle somme derivanti dai redditi della Fondazione che il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera di prelevare e destinare a incrementare il patrimonio.</p> <p>6. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. La Fondazione amministra il patrimonio applicando criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore e da garantire una sua redditività adeguata.</p> <p>7. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è l'organo al quale è riservata l'individuazione delle linee generali essenziali per la gestione della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo strategico nei riguardi della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>società da essa controllate, nonché di fissazione degli obiettivi generali e di verifica del loro conseguimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre:</p> <p>a) amministra la Fondazione in conformità ai principi normativi vigenti in materia di servizio pubblico generale radiofonico, televisivo e multimediale e ne delinea i programmi e i settori di intervento;</p> <p>b) predispone e sottoscrive il contratto di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 59 e risponde della sua attuazione;</p> <p>c) nomina il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>d) approva lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e le sue modificazioni;</p> <p>e) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>8. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da undici membri, di cui:</p> <p>a) cinque nominati con determinazione adottata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro;</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 631</p> <p><i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>b) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>c) due nominati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);</p> <p>d) uno nominato dall'Accademia nazionale dei Lincei;</p> <p>e) uno eletto dai dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da essa controllate.</p> <p>9. Ai fini di cui al comma 8, lettera b), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati solo i soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla predetta Conferenza, che ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano compresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo del numero dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza previa audizione delle persone designate. Le</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 631</p> <p><i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>audizioni sono volte a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Ai fini di cui al comma 8, lettere c) e d), l'assemblea generale della CRUI e il consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi. Il membro di cui al comma 8, lettera e), è eletto dall'assemblea dei dipendenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della Fondazione, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima del rinnovo, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche tramite la rete internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura solo dei soggetti che hanno i requisiti di professionalità e di indipendenza di cui al comma 11. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della votazione.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>10. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione restano in carica per sei anni e non possono essere confermati nella carica. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera a), di uno dei due dei consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera b), e di uno dei due consiglieri nominati ai sensi del comma 8, lettera c), nonché del consigliere eletto ai sensi del comma 8, lettera e), è di durata triennale. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione, in applicazione delle disposizioni del presente comma, sono determinati mediante estrazione a sorte i consiglieri che cessano il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.</p> <p>11. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione sono scelti, favorendo l'equilibrio tra uomini e donne, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si sono distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica, della comunicazione, delle nuove tecnologie, dell'audiovisivo, del cinema o delle arti, maturando significative esperienze manageriali in tali attività. Non possono essere nominati o eletti membri del consiglio di amministrazione coloro che nei due anni precedenti alla nomina o</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>all'elezione abbiano ricoperto incarichi di Governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.</p> <p>12. I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese private operanti nel settore delle comunicazioni. È ammesso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>13. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è eletto, a maggioranza assoluta, tra i membri dello stesso consiglio. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato e può essere rieletto solo nel caso in cui abbia svolto</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>un mandato triennale ai sensi del comma 10, secondo e terzo periodo.</p> <p>14. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un altro membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, si procede alla loro sostituzione secondo le regole ordinarie previste dal presente articolo per la nomina dei membri del medesimo consiglio, in relazione a ciascuna categoria di membri di cui ai commi 8 e 9.</p> <p>15. La Fondazione si dota di un codice etico che stabilisce le regole di condotta dei membri degli organi della Fondazione stessa, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione. Il medesimo codice etico stabilisce, altresì, limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore delle comunicazioni da parte dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.</p> <p>16. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone</p>

<p>Disegno di legge A.S. n. 631</p> <p><i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i></p>	
<p>Articolo 59</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	<p>la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione che siano incorsi in violazioni delle disposizioni del presente testo unico ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta, con le medesime procedure, per l'intero consiglio di amministrazione della Fondazione in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo.</p> <p>17. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno dal Ministero e uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero. Il collegio sindacale esercita i poteri attribuiti a tale organo dal codice civile. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito a una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal consiglio di amministrazione della Fondazione tra</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 59	
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui al presente testo unico, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.	1. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizza le attività di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in conformità a quanto disposto dal presente testo unico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. La società RAI-Radiotelevisione italiana-Spa provvede, inoltre: a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.</p> <p>3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.</p> <p>4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa</p>	<p>programmi definiti dal consiglio di amministrazione della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;</p> <p>b) ad applicare il contratto di servizio e ad assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;</p> <p>c) a nominare i consigli di amministrazione delle società operative.</p> <p><i>Vedi comma 15</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.</p> <p>7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 5, alla</p>	

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.</p> <p>8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p><i>Vedi comma 20.</i></p>	<p>2. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti. Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda e sono valutati previa pubblica audizione. I membri sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica secondo le disposizioni del codice civile. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni del codice civile.</p> <p>4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.</p> <p>11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico,</p>	<p>Spa, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>5. I membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa devono possedere i requisiti di cui all'articolo 59-bis, comma 11. Essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati. I soggetti che non esercitano funzioni di presidente e di amministratore delegato possono svolgere attività di studio e di ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Lo statuto della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa definisce i principi concernenti le regole di condotta dei membri del consiglio di amministrazione della società, comprese quelle in materia di conflitto di interessi deliberativo individuale e di connesso obbligo di astensione, anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. Tali regole sono stabilite da un codice etico che disciplina, altresì, le regole di condotta dei dirigenti e del</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p> <p>12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p> <p>13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni</p>	<p>personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>6. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di vice Ministro o di sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tali cariche nei dodici mesi precedenti alla data della nomina ovvero che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p> <p>7. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe</p>	<p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico o contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>8. Il presidente del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è indicato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ed è votato dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il presidente svolge le attività previste</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p> <p>15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la</p>	<p>dalla legge, dallo statuto e dal codice civile, dura in carica tre anni e può essere rieletto secondo le disposizioni del medesimo codice. Il presidente ha la rappresentanza legale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed esercita i poteri connessi. Il presidente può, inoltre, esercitare compiti in materia di relazioni esterne e istituzionali e di supervisione sulle attività di controllo interno in base a specifiche deleghe allo stesso attribuite dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sentito il consiglio di amministrazione della Fondazione. Con la medesima procedura possono essere attribuite deleghe ad altri membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nomina, al suo interno, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Fondazione, un amministratore delegato che dura in carica tre anni e può essere confermato secondo le disposizioni del codice civile. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina, determina anche l'indennità spettante all'amministratore delegato.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>rappresentatività della designazione stessa.</p> <p>16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.</p> <p>17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-</p>	<p>10. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla stessa società per la durata dell'incarico. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, esso non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>11. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in una situazione di assenza di conflitti di interessi o di titolarità di cariche in società concorrenti della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p> <p>18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione</p>	<p>12. Il consiglio di amministrazione della Fondazione dispone la revoca del presidente, dell'amministratore delegato e dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che siano incorsi in gravi violazioni della legge o dello statuto della società. La revoca è disposta per l'intero consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo. La revoca acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>13. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, dell'amministratore delegato o dei membri del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si procede alla loro sostituzione secondo le stesse regole previste per la nomina.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.</p> <p>20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere</p>	<p style="text-align: center;"><i>Vedi comma 4</i></p> <p>14. L'amministratore delegato della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sovrintende alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento della società ed esercita gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto della società e dal codice civile. In particolare:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società nel quadro dei piani e delle direttive definiti dallo stesso consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e con le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del</p>	<p>direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione della società, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della società gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, compresi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche in quanto di durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione della</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che</p>	<p>società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato dall'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa il piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che definisce le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dallo stesso consiglio di amministrazione, fatti salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, e prevede la pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti della società</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p>	<p>RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui all'articolo 66, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p><i>Vedi comma 3</i></p>	<p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p> <p>15. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica, rispettivamente, agli organi di amministrazione e controllo, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al presente comma non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale limite non si applica all'amministratore delegato né a un massimo di dieci figure apicali indicate dal consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa su proposta dell'amministratore delegato.</p> <p>16. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p><i>Vedi comma 26</i></p> <p>22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p> <p>23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno</p>	<p>servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla società, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.</p> <p>24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.</p> <p>25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.</p> <p>27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10,</p>	<p><i>Vedi comma 16</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 631	
<i>Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.</p> <p>28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>	

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>1. -8. [...]</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p>10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il</p>	<p>1. -8. [...]</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da un presidente e da sei membri. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p>10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione dura sei anni senza possibilità di rielezione.</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>termine di scadenza del precedente mandato.</p> <p>11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p> <p>12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p>	<p>11. <i>Identico</i></p> <p>12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi dieci anni:</p> <p>a) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;</p> <p>b) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;</p> <p>c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;</p> <p>d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p>	<p>e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici.</p> <p>13. Non possono essere nominati presidente, amministratore delegato o membri semplici del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p> <p>15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p>	<p>l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza, notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività relative all'informazione, alla cultura o all'intrattenimento. In caso di parità di voti all'interno del consiglio di amministrazione, il voto del presidente vale doppio. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.</p> <p>15. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), sono così individuati:</p> <p>a) l'amministratore delegato è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea tra una rosa di cinque candidati redatta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12,</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242 <i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;</p>	<p>a seguito di un invito a presentare candidature provviste di curriculum vitae del candidato e di un documento che illustri le proposte e i piani aziendali che quest'ultimo vorrebbe perseguire durante il suo mandato;</p> <p>b) tre membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune, con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. La rosa dei candidati è redatta con sorteggio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 9, 10 e 12, a seguito di un invito a presentare candidature provviste di curriculum vitae del candidato dal quale risultino i requisiti di competenza professionale nelle seguenti aree: 1) competenze economico-giuridiche, con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica; 2) competenze tecnico-scientifiche con esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p> <p>16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana</p>	<p>dall'inizio della procedura di cui alla presente lettera, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede ad un nuovo sorteggio di un nominativo tra i candidati dell'area di cui al n. 1), uno tra i candidati dell'area di cui al n. 2) e uno tra i candidati di entrambe le aree unitamente. I nomi così individuati completano il consiglio di amministrazione;</p> <p>c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., scelti tra gli stessi dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. Ognuno dei due membri così designati rappresenta una diversa categoria di lavoratori tra quelle impiegate all'interno dell'azienda.</p> <p>16. <i>Identico</i></p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.</p> <p>17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p>	<p>17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet o attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;</p> <p>b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina;</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63	
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.</p>	<p>c) la composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la parità di genere e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, e l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.</p> <p>18. <i>Identico</i></p> <p>19. La revoca del presidente o dei membri del consiglio di amministrazione è deliberata eccezionalmente dall'assemblea ordinaria, qualora non vi siano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni conformemente ai criteri stabiliti dal presente decreto. La revoca deve essere previamente notificata alla persona interessata e acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottato con la maggioranza dei due terzi. Il provvedimento di revoca è impugnabile innanzi alla giurisdizione amministrativa. In caso di dimissioni o impedimento permanente i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura con cui sono stati nominati, ovvero entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242 <i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
20.- 28. [...]	della sussistenza della causa di impedimento permanente. 20.- 28. [...]

Disegno di legge A.S. n. 1242 <i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 61 <i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per	1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate, unitamente all'affidamento della concessione e per tutta la sua durata, sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. 2. In ogni caso, le risorse statali minime da assegnare annualmente non possono risultare inferiori ai 3 miliardi di euro. 3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p> <p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV,</p>	<p>indicando, in una contabilità separata, i ricavi derivanti da entrate pubbliche e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p> <p>4. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 3 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività</p>

Disegno di legge A.S. n. 1242	
<i>Modifiche alla disciplina della governance della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Articolo 61	
<i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.</p> <p>4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<p>della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>5. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi pubblici per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>

Disegno di legge A.S. n. 1481	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 3	
<i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:	1. <i>Identico:</i>
a) - c-bis) [...]	
	c-ter) “influencer”: soggetti che esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo i criteri definiti con apposito provvedimento adottato dall'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea.
d) - eee) [...]	

Disegno di legge n. 1481,	
<i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 6	
<i>Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.	1. <i>Identico.</i>
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce:	2. <i>Identico:</i>
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da	a) <i>identica;</i>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 6 <i>Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
favorire la libera formazione delle opinioni;	
	<i>a-bis) la presentazione imparziale al pubblico di una pluralità di informazioni e opinioni, conformemente alla missione di servizio pubblico definita a livello nazionale;</i>
<i>b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</i>	<i>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche, anche mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</i>
3-5. [...]	

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 59 <i>Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1-5. [...]	
6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle imprese e del made in Italy prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	6. Con deliberazione adottata dall'Autorità prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 6.	<i>Abrogato</i>
8. [...]	

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 61 <i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1-2. [...]	
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio	3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 61 <i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.</p>	<p>dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. Per garantire l'adeguatezza, la sostenibilità e la prevedibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la fornitura del servizio, l'ammontare del canone di abbonamento di cui al primo periodo non può subire una variazione negativa superiore al cinque per cento, se non in presenza di condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento.</p>
	<p>3-bis. La società concessionaria riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in merito all'impiego effettivo delle risorse derivanti dal gettito del canone e di quelle provenienti dagli introiti</p>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 61 <i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	pubblicitari, in conformità ai principi della contabilità separata.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.	4. <i>Identico.</i>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 62 <i>Verifica dell'adempimento dei compiti</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli	1. <i>Identico.</i>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 62 <i>Verifica dell'adempimento dei compiti</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.	
2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati , notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.	2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3-9. [...]	

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.	1. <i>Identico.</i>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.	2. <i>Identico.</i>
3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.	3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, fatto salvo quanto previsto dal comma 25 , al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.
4-8. [...]	
9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.	9. <i>Identico.</i>
10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi	10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.	dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura cinque anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.
11-13. [...]	
14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo	14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.	interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:	15. <i>Identico:</i>
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;	a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a due candidati ;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;	<i>abrogata</i>
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.	c) <i>identica.</i>
16-17. [...]	
18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.	18. Ove vengano meno i requisiti soggettivi di cui al cui al comma 10, i membri del consiglio di amministrazione sono revocati con delibera dell'Autorità, che acquista efficacia previo parere favorevole dei due terzi dei membri della Commissione parlamentare per

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
	l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:	21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta del presidente. L'amministratore delegato:
<p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti</p>	<i>Lettere identiche</i>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la</p>	

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>pubblicazione nel sito internet della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a</p>	

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
<p>soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;</p> <p>6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.</p>	
<p>22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.</p>	<p>22. <i>Identico.</i></p>
<p>23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto</p>	<p>23. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Autorità, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi</p>

Disegno di legge n. 1481, <i>Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i>	
Articolo 63 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.</i>	
Testo vigente	Proposte di modifica
della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.	gestionali assegnati. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.
24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.	24. <i>Identico.</i>
25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione del presidente e dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
26-28. [...]	